

Caso n. 7 del 22.11.2021

Gruppo: ANCONA

Componenti del gruppo: ANCONA, BIANCHETTI, BIANCHI

Discussione in aula: sì

---

A fronte della narrazione del fatto, riteniamo difficilmente sostenibile l'accusa di violazione di domicilio mossa dal figlio della vittima. Elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 614 c.p. è infatti l'essersi introdotti o trattenuti nell'altrui abitazione con coscienza e volontà di andare contro il volere di colui che è titolare di *ius excludendi*. Ciò detto, anche ammettendo che il figlio della vittima fosse titolare del suddetto diritto, e che lo stesso disapprovasse, come effettivamente pare, il desiderio del padre di porre fine alla propria vita, comunque l'amico nel momento in cui varcava la soglia dell'abitazione non sapeva ancora il motivo dell'invito ricevuto dal Generale. Pertanto, appare evidente come l'imputato non avesse motivo di ritenere che la finalità del suo ingresso nell'abitazione potesse essere contraria alla volontà del figlio del Generale, anche in ragione della sua natura di assiduo frequentatore della casa.

Sotto il profilo dell'accusa di omicidio, abbiamo inizialmente valutato la possibilità di applicare al caso di specie l'art. 575 c.p. aggravato dalla circostanza ex art. 577 co. 1 n. 2 c.p., ipotizzando l'invalidità del consenso prestato dal Generale ai sensi dell'art. 579 co. 3 n. 2, in particolare la circostanza di deficienza psichica dovuta a infermità diversa da quella di mente. A fronte però della testimonianza fornita dall'imputato, in cui il Generale viene descritto "*lucido come sempre*", e del fatto che questi, oltre all'aver esplicitamente richiesto l'aiuto dell'amico per porre fine alla sua vita, avesse già predisposto tutto l'occorrente per l'iniezione letale, ci è apparsa inverosimile l'idea che il Generale non fosse in condizione di fornire il consenso chiaro, univoco e convincente richiesto per l'applicazione dell'art. 579 c.p. Detto ciò, riteniamo pertanto contestabile all'imputato la condotta di cui all'art. 579 c.p. co. 1., norma che trova la sua ratio non solo nella tutela del diritto alla vita mediante il suo carattere indisponibile, ma anche nell'esigenza di protezione morale delle relazioni personali dall'esposizione al problema dell'uccidere, in quanto nessuno dovrebbe essere tenuto a farsi carico di richieste di morte, e allo stesso tempo nessuno dovrebbe avere il diritto di scaricare su altri un tale interrogativo morale. Inoltre, anche analizzando le fonti europee, e in particolare l'art. 2 della CEDU il quale riconosce il diritto alla vita di ogni individuo, abbiamo ritenuto impossibile dedurre dal suddetto articolo anche un "*diritto alla morte*". Ciò nonostante, ci siamo interrogati sull'applicabilità alla condotta di specie dell'attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n. 1, in quanto riteniamo i motivi del reato comunque apprezzabili da un punto di vista etico; tuttavia, quella dell'eutanasia è una tematica tutt'oggi divisiva e oggetto di dibattito, e che difetta quindi del requisito dell'incondizionata approvazione da parte della prevalente coscienza collettiva, necessario per l'applicazione della suddetta circostanza.